

*Regione Siciliana***ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI
E DELLA FUNZIONE PUBBLICA**

DIPARTIMENTO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Servizio 1 “Indirizzi generali e contenzioso. Enti di vasta area”dipartimento.autonomie.locali@certmail.regione.sicilia.it

Prot. n. 4046

Data 05/03/2025

Rif.:

Responsabile procedimento: Avv. Piero Antonio Rappa
E-mail: piero.rappa@regione.sicilia.it – tel. 091/7074312**OGGETTO:** Legge regionale 22 maggio 2024, n. 19 - Consigli comunali dei ragazzi e delle ragazze (CCdR) - Rete regionale dei CCdR - Giornata regionale dei Consigli Comunali dei Ragazzi – Anno 2025

Trasmessa a mezzo pec

Ai Legali Rappresentanti
Ai Segretari
dei Comuni siciliani

e p.c.

All' A.N.C.I. Sicilia
ancisicilia@pec.itAll' A.S.A.E.L.
asael@pec.it**CIRCOLARE N. 03 del 05/03/2025****Attuazione Legge regionale 22 maggio 2024, n. 19 - Consigli comunali dei ragazzi e delle ragazze**

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze (CCdR) è un progetto educativo di promozione della partecipazione dei ragazzi alla vita della comunità, ispirato dall'articolo 12 della Convenzione Internazionale ONU di New York (20 novembre 1989), ratificato dall'Italia con la legge n. 176/1991 e, successivamente, promosso e sancito dall'articolo 7 della legge 28 agosto 1997, n. 285.

Tale progetto intende favorire processi di partecipazione delle ragazze e dei ragazzi, nonché delle bambine e dei bambini, alla vita politica e amministrativa delle comunità locali permettendo loro di sperimentare forme di cittadinanza attiva.

La legge regionale 22 maggio 2024, n. 19, pubblicata sulla G.U.R.S. n. 24 del 28 maggio 2024, ha previsto che *“la Regione, in attuazione dei principi costituzionali e statutari e al fine di dare concreta applicazione alla Carta europea riveduta della partecipazione dei giovani alla vita locale e regionale e in coerenza e nell'ambito di quanto previsto dalla legge 27 maggio 1991, n. 176 promuove la partecipazione istituzionale dei giovani alla vita politica e amministrativa delle comunità locali.”*

A tal fine la Regione Siciliana *“riconosce il ruolo e favorisce l'istituzione e lo sviluppo dei Consigli comunali dei ragazzi e delle ragazze”* quale organismo di natura associativa finalizzato alla partecipazione istituzionale dei giovani alla vita politica e amministrativa delle comunità locali.

L'articolo 2, comma 1, della suddetta legge regionale stabilisce che **“Con delibera del Consiglio comunale è istituito il Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze.”**, attribuendo in capo all'ente locale l'onere attuativo dell'istituzione dell'Organismo.

A detto istituto giuridico la legge riconosce **finalità prevalentemente di natura educativa, formativa e didattica**, tenuto conto dell'individuazione che la stessa fa all'articolo 1, comma 3, dei soggetti destinatari (ragazzi e ragazze), indicati negli ***“studenti che frequentano le classi quinte della scuola primaria e gli studenti della scuola secondaria di primo grado”***.

Il suddetto intervento normativo si affianca in modo complementare a quello già operato dal legislatore regionale con la legge regionale 13 novembre 2019, n. 18 che ha previsto l'istituzione della ***“Consulta giovanile regionale”*** e dei ***“Consigli comunali dei giovani”***, organismi, questi ultimi, rivolti ai ***giovani di età compresa tra 16 e 25 anni***, con l'intento di favorire, con analoghe finalità di sperimentazione dell'esercizio di democrazia rappresentativa, il raccordo tra i giovani siciliani e le istituzioni comunali e regionali.

Attesa la natura precettiva della legge regionale 22 maggio 2024, n. 19, **l'onere dell'istituzione del Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze non può essere disatteso dal Comune.**

Ciò anche in considerazione delle funzioni ascritte a detto organismo ai sensi dell'articolo 2, commi 5, 6 e 7 della succitata legge regionale, e del coinvolgimento partecipativo dello stesso alle altre istituzioni giovanili (altri consigli comunali dei ragazzi e delle ragazze e consulta comunale giovanile) che il Consiglio comunale può richiedere ai sensi dell'articolo 2, commi 8 e 9.

Tenuto conto dell'importanza sociale che tale progetto riveste, nonché delle funzioni di promozione, coordinamento e impulso in materia ascritte all'Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, si invitano i Comuni siciliani a promuovere e favorire la costituzione di detti organismi, mediante l'adozione, di concerto con le scuole (primaria e secondaria di primo e secondo grado), di iniziative informative e di promozione atte a favorire la formazione dei CCdR.

Altresì, si richiamano quei comuni che non abbiano ancora dato attuazione alla suddetta disposizione di legge, ad ottemperarvi con sollecitudine.

Circa le modalità di selezione dei componenti dei CCdR, che i singoli consigli comunali sono tenuti ad individuare nell'ambito delle categorie di studenti indicate dall'articolo 2, comma 3, della richiamata legge regionale 22 maggio 2024, n. 19, le istituzioni comunali potranno opportunamente interagire e coordinarsi con quelle scolastiche, presenti nel territorio, disponibili ad aderire all'iniziativa.

Tenuta presente la minore età dei componenti del CCdR, resta inteso che, ogni attività di natura extrascolastica, inclusa quella di partecipazione alle sedute dell'organismo di che trattasi, deve essere preventivamente autorizzata dai genitori degli studenti esercenti la responsabilità genitoriale artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, o comunque, dai tutori e i soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184 che ne fanno le veci.

Per le attività del CCdR svolte presso la sede del comune o locali comunali, o, comunque, presso altri ambienti sotto il patrocinio del Comune, il rappresentante legale dell'ente comunale è di fatto il soggetto affidatario dei giovani minori che sono componenti del CCdR per cui detiene per gli stessi l'obbligo di sorveglianza.

Pertanto, a tutela sia dell'interesse pubblico generale, sia dei giovani minori che sono componenti del CCdR è auspicabile che i referenti del Comune, unitamente alle autorizzazioni genitoriali, acquisiscano opportunamente anche delle dichiarazioni di esonero da responsabilità e di manleva.

Ovviamente, ogni anno gli studenti facenti parte del CCdR che superano l'ultima classe della scuola secondaria di primo grado dovranno essere sostituiti “a scorrimento” da nuovi studenti subentranti appartenenti alle classi quinte della scuola primaria, mentre la rinnovata composizione dell'organismo dovrà essere formalizzata con apposita delibera del Consiglio comunale.

Premesso ciò, tutti i Comuni siciliani, che vi abbiano già provveduto o che siano in procinto di farlo a breve, **dovranno trasmettere** al Dipartimento regionale delle Autonomie Locali – Servizio 1 ***“Indirizzi generali e contenzioso. Enti di vasta area”*** **la delibera di avvenuta istituzione del Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze entro il termine del 10 marzo p.v.**, unitamente alla scheda appresso indicata.

L'avvenuta istituzione dei CCdR rappresenta il presupposto necessario per l'istituzione dell'organismo di cui all'articolo 2, comma 3, della sopra richiamata legge regionale, denominato "**Rete regionale dei consigli comunali dei ragazzi e delle ragazze**", al quale sono attribuite finalità comunicative, divulgative e informative e di promozione di iniziative di raccordo e dibattito.

Difatti, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della medesima legge regionale, ciascun consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze è tenuto ad esprimere un componente della suddetta Rete regionale.

Ovviamente, poiché il comma 1 della medesima norma demanda ad un apposito decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica l'istituzione della Rete regionale dei consigli comunali dei ragazzi, nel dispositivo del medesimo provvedimento saranno indicate le modalità di funzionamento dell'organismo di che trattasi e le procedure di adozione del relativo regolamento.

Altresì, la costituzione dei Consigli Comunali dei ragazzi e delle ragazze e la conseguente individuazione di un componente designato in rappresentanza, assumono rilevanza in vista della "**Giornata Regionale dei Consigli Comunali dei ragazzi e delle ragazze**", istituita con l'art. 5 della succitata legge n.19 "*per promuovere e rafforzare il ruolo dei giovani nella vita pubblica locale e regionale, al fine di contribuire allo sviluppo di una società democratica*", essendo l'istituzione dell'organismo un atto propedeutico necessario, al fine di poter consentire la partecipazione degli studenti scelti come rappresentanti per ciascun ente locale comunale.

Onde dare attuazione a tutte le succitate disposizioni, al fine di formare un primo elenco dei CCdR istituiti dai comuni siciliani, **si chiede di voler trasmettere al Dipartimento regionale delle Autonomie Locali – Servizio 1 “Indirizzi generali e contenzioso. Enti di vasta area”, entro il termine del 10 marzo 2025, la scheda “Allegato A – Rilevazione dati CCdR” acclusa alla presente nota, a firma del Legale rappresentante e del Segretario del Comune, debitamente compilata con l’indicazione delle seguenti informazioni:**

- *presenza o meno del Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze nel proprio comune;*
- *atto istitutivo (delibera del Consiglio comunale), ed eventuale adozione dello statuto e del regolamento del Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze;*
- *nominativi, dati anagrafici, classe ed istituto di appartenenza degli studenti individuati come componenti del CCdR;*

La presente viene, altresì, trasmessa per opportuna informazione all' A.N.C.I. Sicilia e all' A.S.A.E.L. .

IL FUNZIONARIO DIRETTIVO
Piero Antonio Rappa
f.to

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 1
Bernardo Santomauro

IL DIRIGENTE GENERALE
Salvatore Taormina

L'ASSESSORE
On.le Andrea Barbaro Messina